

REGOLAMENTO PER IL COMPORTAMENTO DEI VISITATORI DEL PARCO

Le presenti prescrizioni sono indirizzate ai visitatori del Parco e a chiunque si trovi entro i confini dell'area protetta. Sono fatti salvi gli interventi specifici esercitati a cura delle Regole, quale Ente gestore, o da altri Enti o singoli privati debitamente autorizzati dalle Regole stesse, per attività silvo-pastorali e lavori di manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture esistenti, come specificato nella normativa di attuazione del Piano.

1. E' vietata qualsiasi forma di attività venatoria su tutti i territori del Parco. Sono consentiti abbattimenti a scopo sanitario ed abbattimenti selettivi del camoscio secondo le prescrizioni del Regolamento per le attività del settore Faunistico.
2. E' vietata la pesca nei corsi d'acqua e nei laghi del Parco, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal Regolamento per le attività del settore Faunistico.
3. Sono vietati la raccolta e il danneggiamento della fauna minore. Dal divieto sono esclusi i casi necessari in rapporto alle attività agro-silvo-pastorali e ad ogni altra attività espressamente consentita nel Parco.
4. Sono vietati il danneggiamento e la manomissione di nidi, tane siti di cova e habitat faunistici, nonché i siti di alimentazione di tutte le specie animali. Dal divieto sono esclusi i casi necessari in rapporto alle attività agro-silvo-pastorali e ad ogni altra attività espressamente consentita nel Parco.
5. E' fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio in tutta l'area del Parco. L'uccisione, operata da un cane, di un capo di fauna selvatica, soggetta a protezione in base alle leggi statali e regionali, è punita con la sanzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) della legge istitutiva, salvo inoltre il risarcimento del danno. La sanzione è comminata al proprietario del cane.
6. E' vietato l'uso di esche e trappole per la cattura di animali e per la caccia fotografica.
7. E' vietata la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea.
8. E' vietata la raccolta di funghi, frutti, pigne e bacche del sottobosco, fatti salvi i diritti collettivi dei proprietari. Questi ultimi sono comunque soggetti alle prescrizioni delle L.R. 15 novembre 1974, n.53 e L.R. 15 novembre 1994, n.66.
9. E' vietato l'abbattimento e il danneggiamento di piante arboree.
10. E' vietata la raccolta di fossili, minerali e campioni di roccia, fatti salvi i casi di ricerca scientifica debitamente autorizzati dall'Ente gestore e dagli Enti di competenza.
Sono fatti salvi i casi in cui tale materiale viene raccolto per motivi di studio ed è regolarmente autorizzato dall'Ente gestore dell'area protetta; essocumque deve essere depositato presso il museo paleontologico "R. Zardini".
11. E' vietata l'accensione di qualunque tipo di fuoco all'aperto. L'accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri nelle aie e cortili di pertinenza dei fabbricati ai locatari o comodatari dei fabbricati stessi e a coloro che per motivi di lavoro dimorano nei boschi.
12. E' vietata l'esecuzione di scavi e movimenti di terra.

13. E' vietata la raccolta e l'asportazione, nonchè il danneggiamento di qualsiasi reperto bellico ed archeologico, salvo autorizzazioni concesse dall'Ente gestore e fatte salve le competenze definite in materia dalla legge vigente.
14. E' vietato l'abbandono dirifiuti e la discarica abusiva degli stessi, e di ogni altra sostanza inquinante o dannosa all'ambiente.
15. E' vietata la pratica dell'eliski; sono vietati l'atterraggio e il sorvolo a bassa quota di aeromobili, fatto salvo il trasporto di materiali debitamente autorizzato dall'Ente gestore e le attività di soccorso alpino e prevenzione-spegnimento di incendi.
16. La pratica dello sci fuori pista è consentita solamente sui seguenti itinerari: Canal de ra Nona, Col dei Bos, Val Travenanzes, Bus de Tofana, Valon de ra Ola, Valon de ra Foia, Jou dei Comate, Cresta Bianches, Forcella Verde, Val Pra del Vecia.
Per sci fuori pista si intende la discesa su versanti innevati a fondo naturale accessibili dalla rete degli impianti di risalita.
17. la pratica dello sci escursionismo e dello sci alpinismo è consentita al di sopra del limite superiore del bosco, e solamente lungo la viabilità esistente all'interno delle zone boscate.
Per sci escursionismo e sci alpinismo si intende il percorso di territori innevati a fondo naturale con attrezzatura sciistica, senza l'uso di mezzi meccanici per la risalita.
18. E' vietato l'attrezzamento di nuove palestre di arrampicata. E' consentito il riattrezzamento e la sistemazione della palestra di Son Pouses.
19. E' vietato l'uso del trapano per il posizionamento degli infissi artificiali permanenti usati per la progressione alpinistica.
20. Sono vietati, su tutto il territorio del Parco, gli attendamenti, fatto salvo il bivacco in parere e i casi debitamente autorizzati dall'Ente gestore.
21. E' vietata la sosta dei camper e delle roulotte nel territorio del Parco.
22. E' vietata l'apposizione di tabelle e cartelloni se non autorizzati dall'ente gestore o dallo stesso direttamente effettuati.
23. Ferma restando la responsabilità penale degli autori, è vietato asportare, danneggiare o modificare le attrezzature predisposte dall'Ente gestore a servizio del Parco.
24. Per lo svolgimento di eventuali manifestazioni o competizioni di carattere sportivo all'interno del Parco è obbligatorio richiedere specifica autorizzazione all'Ente gestore.
25. Sono consentite deroghe ai precedenti punti 3, 4, 7, 8, 10, in caso di progetti di ricerca scientifica debitamente autorizzati dall'Ente gestore e dagli altri organi competenti, e per le operazioni urgenti di soccorso alpino.
26. Fermi restando i divieti e le sanzioni imposti da ogni altra disposizione, alle infrazioni, di cui al presente regolamento, commesse nel territorio del Parco, verranno applicate anche le sanzioni di cui all'art.16 della L.R. 22.3.1990, n.21. Sarà fatta sempre salva inoltre l'azione di responsabilità per i danni causati da detti componenti.